



2 Diritto

2.5 Famiglie e diritto I: matrimonio, divorzio, unione domestica registrata

Introduzione

La parità giuridica fra donna e uomo nel matrimonio è stata realizzata con il nuovo diritto matrimoniale del 1988, a eccezione tuttavia della questione del cognome. Al riguardo, nel marzo 2009 il Parlamento ha nuovamente bocciato una normativa che rispettava la parità dei sessi (cfr. 2.6 «Famiglie e diritto II: cognome e cittadinanza dei coniugi»). Successivamente, con il crescente numero di coppie di conviventi, è diventato di attualità un nuovo tema: la parità di trattamento fra coppie sposate e coppie non sposate. Di fatto i coniugi godono, per quanto riguarda il diritto successorio, il diritto degli stranieri e le assicurazioni sociali, di vantaggi di cui i conviventi non possono beneficiare. Per contro nelle questioni fiscali le persone sposate sono, a determinate condizioni, svantaggiate rispetto alle coppie non sposate e tassate separatamente. Risultava particolarmente inaccettabile la disparità di trattamento delle coppie omosessuali, alle quali non è data la possibilità di suggellare giuridicamente il proprio rapporto tramite matrimonio. Perciò, da tempo, le organizzazioni delle lesbiche e dei gay rivendicavano la possibilità del partenariato registrato per coppie omosessuali e in singoli Cantoni erano riuscite a ottenerlo. Dal 2007 anche a livello federale esiste l'unione domestica registrata che parifica le coppie omosessuali alle coppie di coniugi in alcuni ambiti importanti, ma non in tutti. Dal 1° gennaio 2018 sarà loro concessa l'adozione dei figli del o della partner. Sono inoltre in corso tentativi per aprire le convivenze disciplinate dalla legge incluso il matrimonio a tutte le coppie indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale.

Anche il riveduto diritto in materia di divorzio, in vigore dall'inizio del 2000, ha prodotto, di principio, la parità di trattamento fra i sessi. Importanti innovazioni sono state la regolamentazione del mantenimento dopo il divorzio indipendentemente dalla colpa, la ripartizione a metà dei crediti di previdenza acquisiti durante il matrimonio, nonché l'autorità parentale congiunta sui figli su richiesta comune dei genitori. Nell'attuazione di tutti questi punti sono sorte anche difficoltà ed è risultato evidente che, nella pratica, soluzioni che rendono giustizia a entrambi i sessi non sono ovvie.



Le opinioni divergono fortemente soprattutto nell'ambito dell'autorità parentale congiunta sui figli. I padri divorziati si lamentano di non avere voce in capitolo, senza il consenso della madre, nell'educazione dei figli e di essere degradati a padri paganti. Il Consiglio federale ha reagito a questo rimprovero e – malgrado l'opposizione delle organizzazioni femminili – ha elaborato una nuova normativa in base alla quale, in caso di divorzio, l'autorità parentale congiunta dei figli è la regola. Entrata in vigore a metà 2014, essa offre ai genitori divorziati la possibilità di chiedere retroattivamente l'autorità parentale congiunta purché il divorzio non risalga a più di cinque anni prima. Per quanto riguarda il nuovo disciplinamento in materia di mantenimento, a dispetto del programma originario che ne prevedeva l'introduzione in contemporanea con l'autorità parentale congiunta, i tempi di realizzazione si sono allungati. Il Parlamento ha approvato la relativa modifica del codice civile (CC) solo a marzo 2015. Il progetto varato intende garantire un adeguato mantenimento dei figli e un aiuto all'incasso dei contributi efficace ed uniforme. Entrata in vigore il 1° gennaio 2017, la revisione non apporta alcuna modifica al fatto che di norma sono le donne a dover ricorrere all'aiuto sociale nei casi di ammanco.



Cronologia

Una panoramica dei fatti salienti prima del 2001 si trova in
«Donne Potere Storia 1848–2000», che può essere consultato sul sito Internet
www.comfem.ch > Pubblicazioni > Storia della parità

5 maggio 2001

Prima legge cantonale sulle coppie di fatto a Ginevra

Nel Cantone di Ginevra entra in vigore la prima legge sulle coppie di fatto in Svizzera. Da subito le coppie omosessuali ed eterosessuali possono farsi registrare e nei rapporti con l'Amministrazione vengono parificate alle coppie sposate. Fanno eccezione le imposte e le assicurazioni sociali. Una normativa analoga viene introdotta nel Cantone di Neuchâtel nel 2004. Il 1° luglio 2003 nel Cantone di Zurigo entra in vigore una legge sulla registrazione di convivenze omosessuali. La legge parifica le unioni registrate alle coppie sposate anche in questioni fiscali e di assistenza sociale.

In tutte queste leggi la portata della registrazione si limita all'ambito di competenza cantonale; importanti settori di competenza della Confederazione quali il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto degli stranieri, il diritto civile e il diritto penale ne sono esclusi.

22 giugno 2001

Fallita la riforma del diritto in materia di cognome

Occorrerà attendere tempi migliori per poter scegliere il cognome. Nella votazione finale della sessione estiva il Parlamento ha respinto il nuovo diritto in materia di cognome, che in precedenza entrambe le Camere avevano già approvato e che era stato dibattuto dal Parlamento per oltre sei anni. Il compromesso trovato, con le sue diverse opzioni, è apparso troppo complicato alla maggioranza. La revisione della legge (sollecitata nel 1994 dall'ex consigliera nazionale liberale vodese Suzette Sandoz) prevedeva che, al momento del matrimonio, gli sposi potessero conservare ognuno il proprio cognome oppure potessero scegliere il cognome della moglie o del marito quale cognome coniugale comune. Rimaneva inoltre la possibilità di avere un doppio cognome ufficiale. Con il rifiuto del Parlamento rimane in vigore l'attuale normativa: al momento del matrimonio il cognome del marito diventa automaticamente il cognome coniugale che porteranno in seguito anche i figli. Solo su richiesta è possibile scegliere il cognome della moglie come cognome comune. Non sussiste invece la possibilità che la donna e l'uomo mantengano il proprio cognome da non sposati (cognomi distinti). Per gli ulteriori sviluppi cfr. 2.6 «Famiglie e diritto II: cognome e cittadinanza dei coniugi».



1° aprile 2003

Previdenza per la vecchiaia e divorzio

Stando a una sentenza del Tribunale federale, in caso di divorzio un uomo il cui secondo pilastro (cassa pensione) si riveli insufficiente e il cui terzo pilastro (risparmi di vecchiaia) sia indivisibile a seguito del regime matrimoniale scelto (separazione dei beni) può essere obbligato a un pagamento compensativo. La condizione è che la moglie non disponga affatto o disponga solo di una previdenza professionale insufficiente, poiché, in seguito alla ripartizione tradizionale dei ruoli praticata dalla coppia, si era occupata principalmente della casa e dei figli. Cfr. Sentenza DTF 129 III 257.

19 dicembre 2003

Diritto in materia di divorzio: periodo di separazione più breve prima del divorzio

Il Parlamento approva, a larga maggioranza, una modifica del nuovo diritto in materia di divorzio entrato in vigore il 1° gennaio 2000 e accorcia da quattro a due anni il periodo di separazione prima del divorzio. La decisione si rifà a un'iniziativa individuale della consigliera nazionale PLR Lili Nabholz (ZH). Secondo il diritto vigente fino ad allora, se un coniuge si opponeva al divorzio, un matrimonio poteva essere sciolto in linea di principio soltanto se la coppia aveva vissuto separatamente per quattro anni. Erano ammesse eccezioni solo in presenza di motivi gravi.

Febbraio 2004

Previdenza professionale: donne discriminate in caso di divorzio

In caso di divorzio, dal 1° gennaio 2000 i tribunali sono tenuti a ripartire a metà tra la donna e l'uomo gli averi pensionistici accumulati durante il matrimonio. Stando a un nuovo studio del Fondo nazionale, tali averi vengono tuttavia suddivisi solo in poco meno del 50 per cento dei divorzi e vengono effettivamente ripartiti a metà solo nel 5 per cento dei casi. Lo studio critica la prassi dei tribunali, che accogliendo le richieste della parte che desidera di divorziare, finiscono in genere per penalizzare le donne.

Cfr. Baumann / Lauterburg 2004 e 2007.

18 giugno 2004

Il Parlamento dice sì all'unione domestica registrata di coppie omosessuali

La legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è accolta dal Parlamento, in votazione finale, con 112 contro 51 voti (Consiglio nazionale) e 33 contro 5 voti (Consiglio degli Stati). La legge consente alle coppie omosessuali di sancire giuridicamente la loro relazione. Esse vengono ampiamente parificate alle coppie sposate, in special modo per quanto attiene al diritto successorio, alle assicurazioni sociali, compresa la previdenza professionale, e alle imposte. Sussistono comunque differenze in materia di diritto dei cognomi e di cittadinanza (non è data la possibilità di un cognome comune e del trasferimento della cittadinanza). A queste coppie la legge nega pure l'adozione e



la riproduzione medicalmente assistita. È stata respinta un'estensione dell'unione registrata a coppie eterosessuali, rivendicata da una minoranza in sede di consultazione. I Cantoni di Ginevra, Zurigo, Neuchâtel conoscevano già in precedenza la registrazione di coppie omosessuali (cfr. 5 maggio 2001) e il Cantone di Friburgo la introdurrà con la nuova Costituzione cantonale il 1° gennaio 2005.

2 novembre 2004

Referendum contro la legge sull'unione domestica registrata

Riesce il referendum lanciato dall'Unione democratica federale e dal Partito evangelico svizzero contro la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Anche la Conferenza episcopale svizzera respinge la legge. Gli oppositori temono che la legge possa costruire una minaccia per l'istituzione del matrimonio e altre conseguenze, quali la possibilità di adottare figli da parte di coppie omosessuali.

5 giugno 2005

Il Popolo accoglie la legge sull'unione domestica registrata

In votazione popolare, il 58 per cento dei votanti accetta la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (cfr. sopra). La legge consente alle coppie omosessuali di sancire giuridicamente la propria relazione. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.

7 ottobre 2005

Custodia congiunta come regola?

Il Consiglio nazionale accoglie il postulato Wehrli, che chiede al Consiglio federale di esaminare se nel caso di genitori separati o divorziati possa essere introdotta come regola generale la custodia congiunta. Dal momento che il diritto vigente esige che entrambi i genitori siano d'accordo con l'affido congiunto, nessun padre può divenire contitolare dell'autorità parentale contro la volontà della madre. Questo stato di cose penalizza i padri che desiderano mantenere intatta la relazione con i figli, ma che sono in cattivi rapporti con la madre. All'inizio del 2009 il Consiglio federale mette in consultazione un progetto nel senso del postulato (cfr 28 gennaio 2009).

26 ottobre 2006

Simposio sull'autorità parentale

Nel quadro del simposio dedicato alla responsabilità parentale condivisa fra partner – anche in caso di separazione e divorzio, («Elterliche Verantwortung partnerschaftlich teilen – auch bei Trennung und Scheidung»), quasi 200 specialisti e specialiste del mondo della giustizia, della socialità, della consulenza, delle pari opportunità e della politica discutono a Berna soluzioni estrapolate dal dibattito incentrato sull'affidamento. L'incontro è stato organizzato insieme dalla Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne



e uomini e dalle associazioni mantello delle organizzazioni femminili e maschili «alliance F» e «männer.ch». Secondo le rappresentanti e i rappresentanti degli enti organizzatori, invece di condurre una guerra per l'affidamento, occorrono soluzioni soddisfacenti per le madri, per i padri e per i figli e tali da coinvolgere tutte le dimensioni della responsabilità parentale. Per rendere possibili normative sostenibili dell'affidamento in caso di separazione e divorzio, la responsabilità parentale andrebbe intesa in maniera cooperativa già durante la vita in comune. È quanto confermano i risultati del programma del Fondo nazionale di ricerca PNR 52, presentati per la prima volta in occasione del simposio. Su questa base, Andrea Büchler e Linus Cantieni dell'Istituto di diritto dell'Università di Zurigo propongono una modifica del codice civile, che terrebbe conto delle richieste del postulato Wehrli (cfr. 7 ottobre 2005) e delle perplessità di chi non condivide il postulato. Cfr. Büchler / Cantieni / Simoni 2007.

25 giugno 2007

Dopo il divorzio l'assistenza sociale?

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF pubblica lo studio «Mantenimento dopo il divorzio – sostegno ai parenti – assistenza sociale». L'indagine condotta da Elisabeth Freivogel sulla prassi giudiziale mostra, fra l'altro, che la persona tenuta a pagare gli alimenti – di regola l'uomo – non vede intaccato il suo minimo esistenziale, se il reddito ragionevolmente pretendibile da entrambe le parti dopo la separazione o il divorzio è insufficiente per due economie domestiche (cosiddetti casi di carenza). Ne consegue che le donne divorziate e i loro figli devono affidarsi all'assistenza sociale più spesso e maggiormente degli uomini divorziati. Pertanto sono solo le donne a essere tenute al rimborso degli aiuti ricevuti e solo le loro famiglie di provenienza devono, all'occorrenza, garantire un sostegno finanziario. Questa prassi giuridica alimenta il rischio di povertà cui le donne divorziate vanno incontro in misura quasi doppia rispetto agli uomini divorziati. La CFQF chiede una normativa del mantenimento dopo il divorzio equa per entrambi i sessi, ossia la ripartizione della carenza finanziaria fra i due partner, nonché una legge quadro nazionale sull'aiuto sociale. Cfr. Questioni femminili 1.2007, Freivogel 2007 e Schwenzer / Freivogel 2007.



28 gennaio 2009

Autorità parentale congiunta

Il Consiglio federale pone in consultazione un progetto di revisione del codice civile. Esso propone di introdurre come regola, in caso di genitori divorziati o non sposati, l'affidamento congiunto dei figli. Inoltre in futuro, si dovrà poter punire la violazione del diritto di visita. Finora il tribunale poteva sancire l'affidamento congiunto unicamente se entrambi i genitori erano d'accordo, se sussisteva una convenzione sulla presa a carico dei figli e sulla ripartizione dei costi di mantenimento e se il benessere dei figli era tutelato. Da anni questa regolamentazione è oggetto di critica soprattutto da parte di padri divorziati. Per contro, le donne ritengono che l'affidamento congiunto abbia un senso soltanto se il padre partecipa effettivamente con spirito cooperativo alla cura e all'assistenza dei figli e se i genitori hanno dato prova della loro capacità di collaborare in questioni riguardanti i figli (cfr. 26 ottobre 2006).

14 dicembre 2009

Soppressione del periodo di riflessione nel diritto del divorzio

I coniugi che presentano una richiesta comune di divorzio, dopo essere stati sentiti dal giudice non dovranno più, trascorso un periodo di riflessione di due mesi, confermare la loro intenzione di divorziare e i termini della convenzione sugli effetti del divorzio. Al giudice viene lasciata la facoltà di sentire i coniugi a più riprese, se necessario. Il Consiglio federale ha fissato al 1° febbraio 2010 l'entrata in vigore della corrispondente revisione del Codice civile.

16 dicembre 2009

L'autorità parentale congiunta deve diventare la regola

Nella consultazione sul disciplinamento dell'autorità parentale, la maggioranza si è schierata a favore dell'autorità parentale congiunta come regola. Contrariamente alla richiesta avanzata dalle organizzazioni femminili e per la parità dei sessi (cfr. Cronologia, 28 gennaio 2009), il Consiglio federale conferma che ciò deve valere anche quando i due genitori non si occupano in ugual misura dei figli e non si accordano su una convenzione di mantenimento. Inoltre, esclude che al genitore che più si occupa dei figli vengano riconosciute maggiori competenze decisionali.

**20 ottobre 2010****Compensazione previdenziale in caso di divorzio: accolte le proposte di miglioramento**

Le proposte presentate dal Consiglio federale per migliorare la compensazione della previdenza in caso di divorzio incontrano il favore della maggioranza dei partecipanti alla consultazione. L'avamprogetto prevede la suddivisione in parti uguali dei fondi previdenziali acquisiti durante il matrimonio anche nel caso in cui, al momento del divorzio, per il coniuge debitore sia già sopraggiunto un caso di previdenza (pensionamento o invalidità). Ciò dovrebbe migliorare soprattutto la situazione delle vedove divorziate: attualmente, infatti, se non esercitano un'attività lucrativa o se lavorano in misura esigua, queste ultime non hanno alcun diritto autonomo a prestazioni di previdenza, ma unicamente a un'«indennità adeguata» che, se consiste in una rendita, si estingue al decesso dell'ex coniuge. Il Consiglio federale prende atto dei risultati della consultazione e incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un messaggio in tal senso.

12 gennaio 2011**L'autorità parentale congiunta deve essere disciplinata insieme alle questioni alimentari**

La consigliera federale Sommaruga comunica di voler disciplinare nell'avamprogetto sull'autorità parentale congiunta (cfr. Cronologia, 16 dicembre 2009) anche questioni legate ai contributi di mantenimento, al fine di migliorare la situazione dei figli e del genitore che si occupa prevalentemente di loro. Oggi, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un eventuale ammanco in caso di divorzio grava esclusivamente sulle spalle del coniuge (generalmente la donna) creditore degli alimenti, mentre al debitore viene lasciato il minimo vitale. Ne consegue che, in caso di divorzio, sono soprattutto le donne a dover ricorrere all'assistenza sociale (cfr. Cronologia, 25 giugno 2007). Dando seguito all'invito rivolto dal Tribunale federale al legislatore affinché ponga rimedio a questa situazione insoddisfacente, la ministra di giustizia annuncia ora che un messaggio in tal senso sarà pronto nel 2012.

14 dicembre 2012**Chiesto un adeguamento del diritto civile e di famiglia ai cambiamenti intervenuti nella società**

Il Consiglio nazionale accoglie un postulato della deputata Jacqueline Fehr (PS ZH), che incarica il Consiglio federale di predisporre un adeguamento del diritto civile e del diritto di famiglia alle mutate condizioni sociali e alle nuove forme di convivenza. A tale scopo, dovrà stilare un rapporto che fornisca una panoramica degli sviluppi intervenuti e illustri le riforme necessarie per assicurare la parità di trattamento alle diverse forme di vita in comune.

www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123607



21 giugno 2013

L'autorità parentale congiunta diventa la regola

Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati approvano in votazione finale la modifica del Codice civile relativa all'autorità parentale in base alla quale, in futuro, in caso di divorzio, ai genitori sarà assegnata l'autorità parentale congiunta purché inoltrino una richiesta comune in tal senso e raggiungano un accordo sulle questioni legate al mantenimento e all'accudimento. Il tribunale potrà attribuire l'autorità parentale a un solo genitore se il bene del figlio lo impone. I genitori divorziati privati dell'autorità parentale potranno rivolgersi al tribunale per chiedere l'autorità parentale congiunta entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto e se il divorzio non risale a più di cinque anni prima. La modifica del Codice civile entrerà in vigore il 1° luglio 2014.

www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20110070

20 novembre 2013

Incompatibilità dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio con il principio della parità di genere?

Il Consiglio federale raccomanda di accogliere il postulato 13.3826 presentato il 26 settembre dal consigliere nazionale Sebastian Frehner (UDC BS), che chiede al Governo di esaminare la compatibilità dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio – nel suo disciplinamento attuale – con l'articolo costituzionale sull'uguaglianza fra uomo e donna. Il deputato auspica che il coniuge economicamente più forte sia tenuto al mantenimento dopo il divorzio dell'altro coniuge solo in via eccezionale e che, nel caso delle famiglie monoparentali, sia ragionevolmente esigibile che una donna divorziata riprenda l'attività lucrativa quando il figlio minore ha compiuto tre anni. Il Consiglio federale si dice disposto a chiarire la compatibilità con la Costituzione della vigente normativa in materia di mantenimento dopo il divorzio nel quadro della revisione del diritto in materia di mantenimento dei figli.

www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133826

29 novembre 2013

Adozione di figliastri nelle coppie omosessuali

Dopo il voto favorevole di entrambe le Camere alla mozione «Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie», il Consiglio federale pone in consultazione un avamprogetto di modifica del Codice civile e della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, che consente a ogni adulto, a prescindere dal suo stato civile o dal suo modo di vivere, di adottare il figlio del suo o della sua partner. In una variante, il Governo propone di estendere l'adozione dei figliastri alle coppie non coniugate e nemmeno in unione domestica registrata, purché conviventi di fatto. Per impedire che la modifica prospettata diventi realtà, un gruppo di deputati e deputate di UDC, PPD e UDF hanno costituito un comitato ad hoc già nella primavera del 2013.

www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20114046



29 novembre 2013

Nuovo disciplinamento in materia di mantenimento dei figli

Il Consiglio federale adotta il messaggio sulla modifica del Codice civile destinata a rafforzare il diritto dei figli al mantenimento a prescindere dallo stato civile dei genitori. In futuro, in caso di separazione o divorzio, i genitori dovranno innanzitutto adempiere al proprio obbligo di mantenimento dei figli minorenni. Se i mezzi finanziari del genitore tenuto al mantenimento non saranno sufficienti, il tribunale stabilirà l'ammontare del contributo di mantenimento realmente dovuto, ossia il cosiddetto «debito di mantenimento». In questo modo, sarà più semplice per i figli far valere i propri diritti se la situazione finanziaria del genitore debitore dovesse migliorare. Il Consiglio federale intende inoltre emanare un'ordinanza per garantire un aiuto all'incasso dei contributi di mantenimento uniforme ed efficace, e migliorare la posizione dei figli nei cosiddetti casi di ammanco.

www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2013/2013-11-291.html

29 novembre 2013

L'autorità parentale congiunta entrerà in vigore a metà 2014

Il Consiglio federale ha deciso che l'autorità parentale congiunta (cfr. 21 giugno 2013) entrerà in vigore il 1° luglio 2014. Tale data è frutto di un compromesso che accontenta sia il Parlamento e le organizzazioni dei padri, che premevano per un'introduzione del nuovo disciplinamento in tempi brevi (inizio 2014), sia i Cantoni che, paventando una valanga di richieste per l'attribuzione retroattiva dell'autorità parentale congiunta in un momento in cui erano ancora alle prese con l'attuazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, ne chiedevano il differimento.

2 giugno 2014

La revisione del diritto in materia di mantenimento del figlio necessita di alcuni correttivi

La revisione del disciplinamento in materia di mantenimento del figlio si prefigge di rafforzare il diritto di quest'ultimo al suo mantenimento (cfr. 29 novembre 2013). A tale scopo, prevede l'introduzione del cosiddetto contributo di accudimento, ossia del diritto del figlio a un contributo di mantenimento che copra anche i costi di accudimento sostenuti dal genitore che si occupa di lui. Pur accogliendo favorevolmente questa novità, la Commissione federale per le questioni femminili CFQF critica il fatto che a usufruirne siano solo i figli di genitori con una buona situazione finanziaria. Infatti, se il reddito dopo la separazione o il divorzio è insufficiente, è ancora il genitore (quasi sempre la madre) che provvede al mantenimento del figlio a dover chiedere l'aiuto sociale. Inoltre, l'avamprogetto non fissa alcun contributo di mantenimento minimo né chiarisce la questione dell'anticipo degli alimenti. La CFQF chiede pertanto che la revisione venga rielaborata affinché il principio della parità dei sessi e i diritti dei bambini siano rispettati.



28 novembre 2014

Adozione di figliastri per le coppie di fatto o in unione domestica registrata

Il Consiglio federale approva il messaggio sull'adozione del figliastro. Attualmente in Svizzera sono circa 25 000 le economie domestiche con figli cresciuti da coppie di fatto (non coniugate). Poiché il diritto vigente permette soltanto alle persone coniugate di adottare il figlio del partner o figli di terzi, il Consiglio federale vuole adeguare il diritto in materia alla situazione reale e consentire l'adozione del figliastro anche alle coppie di fatto o in unione domestica registrata. Parallelamente, intende procedere a un allentamento generale delle condizioni dell'adozione e del relativo segreto.

2 dicembre 2014

Nessuna base legale per la ripartizione dell'ammanco

Il Consiglio degli Stati boccia una mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale che chiede una base costituzionale per elaborare una legge sulla ripartizione dell'ammanco tra i genitori in caso di mantenimento dopo il divorzio. L'avvallo precedentemente ricevuto dalla Camera bassa, dal Consiglio federale e dalla commissione della Camera alta incaricata dell'esame preliminare nulla può contro la decisione dei senatori, che motivano la bocciatura adducendo motivi perlopiù federalisti.

4 marzo 2015

Un rapporto per fare il punto sulla custodia alternata

Durante le deliberazioni sul mantenimento del figlio e sull'autorità parentale congiunta sono emersi numerosi aspetti pratici e giuridici inerenti la custodia alternata che necessitano di chiarimenti. Su proposta della sua Commissione degli affari giuridici, il Consiglio nazionale chiede pertanto al Consiglio federale di redigere un rapporto in cui analizza i problemi riscontrati e indica come risolverli. Nel suo parere il Consiglio federale si dice favorevole alla custodia alternata e disposto a elaborare il rapporto richiesto.

11 marzo 2015

Nessuna parificazione delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali

Le Camere federali trattano una petizione presentata dalla Sessione dei giovani 2013, che chiede la completa parificazione delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali in materia di matrimonio nonché l'eliminazione della discriminazione delle persone omosessuali e dei loro figli. Tenuto conto della proposta della sua Commissione degli affari giuridici e dei numerosi interventi parlamentari ancora pendenti su questa tematica, il Consiglio nazionale respinge la petizione in questione. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.

**20 marzo 2015****Approvata la revisione in materia di mantenimento del figlio**

Il Parlamento approva la revisione del codice civile relativa al mantenimento del figlio. Il nuovo disciplinamento introduce in particolare le seguenti novità: il mantenimento del figlio prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia; l'importo necessario per il debito mantenimento è fissato dal giudice e l'eventuale ammanco quantificato. Il mantenimento tiene conto dei costi per l'accudimento, in altre parole il genitore che si occupa prevalentemente del figlio percepisce una sorta di indennità di perdita di guadagno. I figli di coppie non coniugate hanno gli stessi diritti di quelli di coppie coniugate. Il versamento degli averi di vecchiaia del 2° pilastro ai genitori che non ottemperano al proprio obbligo di mantenimento non è più possibile. Su istanza di un genitore o del figlio, il giudice può prendere in considerazione la custodia alternata. La fissazione di un contributo di mantenimento minimo chiesta da numerose organizzazioni inclusa la CFQF è per contro respinto.

25 marzo 2015**Il diritto di famiglia deve essere ammodernato**

Il Consiglio federale pubblica il rapporto redatto in adempimento al postulato Fehr (cfr. 14 dicembre 2012), che servirà da base di discussione per le future revisioni del diritto di famiglia. Poiché le persone che vivono in coppie di fatto senza alcuna garanzia giuridica sono sempre più numerose e lo scioglimento di questo tipo di coppie può comportare problemi, il Consiglio federale ritiene opportuno vagliare possibili soluzioni, evitando tuttavia di regolamentare la vita di tali coppie. A suo modo di vedere, un'unione civile disciplinata dalla legge dagli effetti giuridici meno incisivi rispetto al matrimonio potrebbe essere una valida alternativa a quest'ultimo e alla convivenza di fatto. Un altro aspetto che deve essere discusso è l'apertura dell'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali. I lavori preparatori per permettere l'adozione del figliastro alle coppie di fatto o in unione domestica registrata (cfr. 28 novembre 2014) e per introdurre un diritto successorio che lasci alle persone testatrici maggiore libertà di disporre della propria successione sono già in corso.

6 maggio 2015**Un PACS per la Svizzera**

In seguito al rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (cfr. 25 marzo 2015), il consigliere nazionale Andrea Caroni (PLR, AR) presenta un postulato (15.3431) in cui chiede che venga approfondita la possibilità di introdurre un contratto di partenariato come soluzione di compromesso tra matrimonio e convivenza. Concepito sulla falsariga del patto civile di solidarietà (pacte civil de solidarité PACS) francese, tale contratto dovrebbe essere aperto a tutte le coppie (etero e omosessuali). Come proposto dal Consiglio federale, il 15 marzo 2016 il Consiglio nazionale adotta il postulato.



29 maggio 2015

Il Tribunale federale riconosce solo il padre biologico

Una coppia di uomini in unione domestica registrata ha procreato un bambino negli Stati Uniti utilizzando lo sperma di uno dei due partner, l'ovulo di una donatrice anonima e una madre surrogata. Secondo il diritto dello Stato della California, entrambi gli uomini sono stati dichiarati padri. Al loro rientro in Svizzera hanno chiesto e ottenuto dal Cantone di San Gallo il riconoscimento dell'atto in questione e la relativa trascrizione nel registro dello stato civile. L'Ufficio federale di giustizia ha ricorso contro tale decisione e il Tribunale federale gli ha ora dato ragione: dato che il diritto svizzero vieta la gestazione surrogata, tra il bambino e il padre non biologico non può essere stabilito alcun rapporto giuridico. L'unica possibilità per farlo è attraverso un'adozione, ma al momento questa soluzione è preclusa alle coppie in unione domestica registrata (cfr. 28 novembre 2014).

27 agosto 2015

Il Tribunale federale stabilisce una deroga all'autorità parentale congiunta

Il Tribunale federale si pronuncia sul caso di due genitori profondamente in conflitto tra loro al punto da non riuscire ad accordarsi né sulle questioni importanti né sui problemi di tutti i giorni riguardanti l'educazione della loro figlia. Malgrado dal 1° luglio 2014 l'autorità parentale congiunta sia la regola, i giudici della massima istanza giudiziaria svizzera attribuiscono l'autorità parentale esclusiva alla madre, in quanto genitore che si occupa maggiormente della bambina. Poiché il principio supremo da osservare è il bene del minore, se il padre e la madre sono perennemente in conflitto e devono rivolgersi al giudice per ogni minima cosa, l'attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore può costituire la soluzione migliore.

DTF 5A_923/2014

1° settembre 2015

Matrimonio civile per tutti

Dopo la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, anche quella del Consiglio degli Stati dà seguito all'iniziativa parlamentare (13.468) del Gruppo verde liberale che chiede di aprire le convivenze disciplinate dalla legge a tutte le coppie indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale. A giugno 2017, il Consiglio nazionale decide di prorogare alla sessione estiva 2019 il termine imposto per la trattazione dell'atto in questione.



7 giugno 2016

Adozione del figliastro estesa alle coppie che vivono in unione domestica registrata

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno raggiunto un'intesa sull'adozione del figliastro per le unioni domestiche registrate e le convivenze di fatto (cfr. 28 novembre 2014). Alle coppie omosessuali e conviventi sarà quindi permesso adottare il figliastro, ma l'adozione di minorenni estranei continuerà a essere preclusa alle coppie dello stesso sesso. La relativa modifica del Codice civile svizzero entra in vigore il 1° gennaio 2018.

www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20140094

1° gennaio 2017

Entra in vigore il nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio

Dal 2017 i figli di genitori non sposati hanno gli stessi diritti in materia di mantenimento di quelli delle coppie coniugate o divorziate. Il contributo di mantenimento del figlio deve tenere conto dei costi sostenuti dal genitore che se ne prende cura, ossia del cosiddetto contributo di accudimento. Sinora, i figli di genitori non sposati avevano diritto unicamente a un assegno alimentare a copertura dei costi diretti (vitto, abbigliamento, cassa malati ecc.). Con il nuovo ordinamento il mantenimento del figlio minorenne ha inoltre la priorità sugli altri obblighi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia. Il Consiglio federale emanerà un'ordinanza volta a garantire un aiuto all'incasso uniforme per i contributi di mantenimento. Il nuovo diritto prevede anche la possibilità della custodia alternata.

Chiusura di redazione: 31 luglio 2017



Bibliografia

Sulla storia della parità in Svizzera dal 1848 al 2000

Donne Potere Storia. La storia della parità in Svizzera 1848–2000. Pubblicazione Internet della Commissione federale per le questioni femminili CFQF. Berna 2001. In particolare il capitolo 3.5 La posizione della donna nel diritto civile: capacità civile, matrimonio, divorzio.

Disponibile su: www.comfem.ch > Pubblicazioni > Storia della parità

Tutte le altre pubblicazioni della CFQF sono disponibili in formato PDF all'indirizzo www.comfem.ch > Pubblicazioni, link diretto: www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione.html

Katerina Baumann / Margareta Lauterburg:

Evaluation Vorsorgeausgleich.

Eine empirische Untersuchung an sieben Scheidungsgerichten. Berna, Stämpfli 2004.

Katerina Baumann / Margareta Lauterburg:

Divorzio, cassa pensione, AVS/AI – Ciò che dovete sapere.

Opuscolo informativo: donne e divorzio. Editrice: Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini. Berna, 3a edizione rielaborata 2007.

Disponibile in PDF sul sito: www.equality.ch/it/pubblicazioni.htm

Andrea Büchler / Linus Cantieni / Heidi Simoni:

Die Regelung der elterlichen Sorge nach Scheidung de lege ferenda – ein Vorschlag.

In: FamPra 2/2007.

Andrea Büchler / Heidi Simoni (a cura di):

Kinder und Scheidung.

Der Einfluss der Rechtspraxis auf familiäre Übergänge. Coira: Rüegger Verlag 2009. (PNR 52: L'infanzia, la gioventù e i rapporti tra generazioni in una società in trasformazione)

Commissione federale per le questioni femminili CFQF:

Réponse de la CFQF à la consultation relative à l'entretien de l'enfant.

Berna settembre 2012

Fam.Pra.ch. Die Praxis des Familienrechts.

[Rivista scientifica sul diritto di famiglia svizzero]. Editrici: Ingeborg Schwenzer e Andrea Büchler. Berna, Stämpfli, anno 1 (2000) –

Elisabeth Freivogel:

Mantenimento dopo il divorzio – sostegno ai parenti – assistenza sociale.

Quando il reddito familiare dopo la separazione o il divorzio è insufficiente per due economie domestiche: giurisprudenza e necessità di attuare delle modifiche laddove si registrano carenze. Su incarico della Commissione federale per le questioni femminili. Berna 2007. Versione integrale in tedesco e versione ridotta in italiano disponibile in PDF sul sito: www.comfem.ch

[La versione ridotta del succitato studio è stata pubblicata anche in FamPra.]



Modernizzazione del diritto di famiglia.

Rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607). Berna 2015.

Questioni femminili 1.2007:

Dal divorzio all'assistenza sociale il passo è breve?

Fatti e conseguenze in materia di mantenimento dopo il divorzio, sostegno ai parenti e assistenza sociale.
www.comfem.ch

Revisionsbedarf im Scheidungsrecht aus Sicht der SKG.

Révision du droit du divorce: propositions de la CSDE.

Documentazione di base del gruppo di lavoro che si occupa di diritto sul divorzio, approvata durante la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini dell'11 marzo 2008.

www.equality.ch/d/stellungnahmen_1.htm (tedesco)

www.equality.ch/f/prises_de_position_1.htm (francese)

Ingeborg Schwenzer / Elisabeth Freivogel:

Der praktische Fall: Das fleissige Lieschen.

In: FamPra.ch, Die Praxis des Familienrechts 2007, pp. 336–344.

Ufficio federale di giustizia UFG:

Autorità parentale, documentazione Internet:

www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html

Ufficio federale di giustizia UFG:

informazioni sulla revisione del diritto d'adozione

www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/adoptionsrecht.html

Andreas R. Ziegler et al.:

Rechte der Lesben und Schwulen in der Schweiz:

eingetragene Partnerschaft, faktische Lebensgemeinschaft, Rechtsfragen zur Homosexualität.
Berna 2007.

Immagine: Helvetia, affiancata da Fortitudo (forza) e Lex (legge). Figure allegoriche sovrastanti il portale del primo edificio occupato dal Tribunale federale, 1886 (Palais de Justice de Montbenon, oggi Tribunale distrettuale di Losanna).
© Keystone / Laurent Gillieron

Sigla editoriale: Donne Potere Storia. Politica delle donne e pari opportunità in Svizzera dal 2001 al 2017. Berna 2017.
A cura della Commissione federale per le questioni femminili CFQF. Redazione: Claudia Weilenmann. Ricerche e testo: Katharina Belser. Concezione grafica: Renata Hubschmied. Traduzione: Raffaella Adobati, Sandra Verzasconi Catalano e Servizio linguistico italiano del Dipartimento federale dell'interno DFI. Pubblicazione esclusiva su www.comfem.ch. Disponibile in italiano, francese e tedesco.